



DETERMINA N. 28

Oggetto: autorizzazione alla fruizione del congedo parentale di cui all'art. 32 e ss. del D.L.151/2001 dipendente – omissis- .

IL DIRIGENTE

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la Legge 28 gennaio 1994 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale;

VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, e s.m.i., "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 recante disposizioni per la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla Legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, co. 1, lettera f), della Legge 7 agosto 2015, n. 124;

VISTO il PIAO 2024-2026, annualità 2024, adottato con delibera presidenziale n. 18 del 05.02.2024;

VISTO il Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53" s.m.i.;

VISTO l'art. 32 commi del D.Lgs. 151/2001 e s.m.i. il quale prevede che "per ogni bambino, nei primi suoi 12 anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo";

VISTO il D. Lgs. 30 giugno 2022, n. 105 di attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e prestatori di assistenza;

VISTO l'art. 24 del vigente C.C.N.L. dei Lavoratori dei Porti;

DATO ATTO CHE con nota prot. n. 12376 del 30.04.2024, la dipendente – omissis -, ha fatto richiesta di riconoscimento dei benefici di cui agli artt. 32 e ss. del D.L. 151/2001 e s.m.i., relativi al congedo parentale per il figlio – omissis -, allegando relativo certificato di nascita e apposita dichiarazione dell'altro genitore di rinuncia alla fruizione di detto congedo parentale riservandosi di comunicare ogni eventuale variazione;

RITENUTO pertanto che sussistono i requisiti di legge per autorizzare la fruizione dei permessi per congedo parentale (o astensione facoltativa dal servizio) nei termini e modalità di cui agli artt. art. 32 e ss. del D.L. n. 151/01 e dell'art 24 del vigente C.C.N.L. Porti;

PRECISATO che:

- resta fermo, in merito alle modalità di richiesta di fruizione del predetto congedo parentale, su base oraria o giornaliera, quanto previsto con la Circolare interna n. 1 del 3 agosto 2021;
- non è possibile cumulare l'eventuale fruizione oraria del congedo parentale con altri permessi o riposi disciplinati dalla normativa a tutela della maternità e paternità (es. riposi per allattamento o permessi orari per assistenza ai figli disabili);

PRESO ATTO dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presente proposta di determinazione e sui correlati atti e documenti dal Responsabile Unità a mezzo di sottoscrizione della stessa;

Responsabile U.O.
STATO GIURIDICO E
INQUADRAMENTO DEL PERSONALE
avv. Rossella Iandolo

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che di seguito di intendono integralmente richiamati:

1. di autorizzare la dipendente – omissis -, ad usufruire dei permessi di congedo parentale per il figlio minore, nei primi 12 anni di età del bambino, per un periodo frazionato o continuativo non superiore a sei mesi, nei termini e modalità di cui all'art. 32 e ss. del D.L. n. 151/01 nonché dell'art. 24 del vigente CCNL Porti;
2. di precisare che:



**AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR TIRRENO CENTRALE**

NAPOLI · SALERNO · CASTELLAMMARE DI STABIA

- restano ferme le modalità di richiesta di fruizione del predetto congedo parentale, su base oraria o giornaliera, quanto previsto con la Circolare interna n. 1 del 3 agosto 2021;
 - non è possibile cumulare l'eventuale fruizione oraria del congedo parentale con altri permessi o riposi disciplinati dalla normativa a tutela della maternità e paternità (es. riposi per allattamento o permessi orari per assistenza ai figli disabili);
- 3.** di notificare il presente atto:
- alla dipendente – omissis -;
 - all'Ufficio – omissis -;
 - al R.P.C.T. e all'ufficio AA.GG. Risorse Umane e Segreteria, anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente;
- 4.** di trasmettere il presente atto al Segretario Generale per opportuna conoscenza.

Napoli, 09.05.2024

dott.ssa Maria AFFINITA

NAPOLI
Piazzale Pisacane
80133 Napoli · ITALY
T. (+39) 081 2283111 · F. (+39) 081 206888
segreteria generale@porto.napoli.it
PEC protocollo generale@cert.porto.na.it
www.porto.napoli.it

SALERNO
Via Roma, 29
84121 Salerno · ITALY
T. (+39) 089 2588111 · F. (+39) 089 251450
autorita portuale@porto.salerno.it
PEC autportsa@pec.porto.salerno.it
www.porto.salerno.it

CASTELLAMMARE DI STABIA
Piazza Incrociatore S. Giorgio, 4
80053 Castellammare di Stabia (NA) · ITALY

Codice Fiscale: 95255720633